



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE DI ACQUASPARTA

Via Dante Alighieri 12/A 05021-Acquasparta (TR)
tric81400c@istruzione.it – pec: tric81400c@pec.istruzione.it – sito: <http://icacquasparta.edu.it>

Responsabile del procedimento
Dirigente Scolastico

A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
Al DSGA
Ai genitori
dell'IC Acquasparta

Data, protocollo e n. circolare (vedi segnatura)

OGGETTO: Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022

Si rende noto a tutta la comunità scolastica che in data 7 gennaio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge di cui all'oggetto.

Di seguito si elencano in modo sintetico gli articoli del decreto. Tale sunto non può sostituire la lettura integrale del decreto legge n.1, pertanto si invita la comunità scolastica a un'attenta visione del decreto stesso.

Art. 1.

Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

L'obbligo di cui sopra, non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

La disposizione sopra esplicitata, si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione.

A decorrere dal 15 febbraio 2022 per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, è necessario possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) , b) e c -bis) del decreto legge n. 52 del 2021.

I datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

I lavoratori, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4 -*quater*, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Art. 2.

Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori

Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Art. 3.

Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

- a) servizi alla persona;
- b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione;
- c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Art. 4.

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo si attua quanto segue:

SCUOLA INFANZIA

In presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle attività per una durata **di dieci giorni**.

SCUOLA PRIMARIA

- 1) In presenza di **un caso di positività** nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;
- 2) in presenza di almeno **due casi di positività** nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

SCUOLA SECONDARIA

- 1) Con **un caso di positività** nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
- 2) con **due casi di positività** nella classe per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di aver effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini suddetti, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni;
- 3) con almeno **tre casi di positività** nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Art. 5.

Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica

Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui all'articolo 4, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, è autorizzata la spesa di 92.505.000 euro.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Si allega il decreto di cui all'oggetto e si ricorda che tale decreto è presente anche sul sito istituzionale della scuola.

Distinti saluti.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Cinzia Meatta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.gs. 39/1993